

## Imposte dirette

**POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE,  
INFORTUNI o VITA per gli AMMINISTRATORI  
DISCIPLINA FISCALE e CONTABILE dei PREMI**

*di Andrea Barison e Luigi Cantelli*

## QUADRO NORMATIVO

**Art. 109, co. 1 e 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ② 5209]:** i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza se la loro esistenza è certa e sono determinabili nel loro ammontare (principio della competenza, co. 1). Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni dai quali originano componenti positivi con rilevanza reddituale (principio dell'inerenza, co. 5).

**Art. 95, co. 5, D.P.R. 917/1986**

[CFF ② 5195]: tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili dal reddito di impresa vi rientrano i compensi spettanti agli amministratori.

**Art. 50, co. 1, lett. c-bis) D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5150]:** comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi, anche in natura, percepiti per l'attività di amministratore purché l'attività stessa non rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o tra quelle che formano oggetto della professione (che origina reddito di lavoro

autonomo) svolta dall'amministratore.

**Art. 52, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5152]:** per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni relative al reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5151].

**R.M. 9.9.2003, n. 178/E:** dispone che i premi corrisposti per polizze assicurative per responsabilità civile professionale degli amministratori sono, da un lato, deducibili per la società e, dall'altro, non tassabili in capo agli amministratori.

**PREMI per POLIZZE ASSICURATIVE:** sovente le società commerciali stipulano, a favore dei propri amministratori, polizze assicurative per la copertura dei rischi da responsabilità civile, infortuni o vita.

Obiettivo del presente articolo è quello di fornire delle linee guida, secondo quello che è il convincimento degli autori, circa la disciplina fiscale e contabile delle suddette polizze assicurative.

**DIVERSE TIPOLOGIE di POLIZZE ASSICURATIVE:** possiamo raggruppare le polizze assicurative di nostro interesse in tre categorie:

- assicurazioni **responsabilità civile professionale;**
- assicurazioni contro gli **infortuni;**
- assicurazioni sulla **vita.**

**ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE:** si tratta di polizze assicurative che la società decide di stipulare per la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli ammi-

nistratori potrebbero subire a seguito di azioni di responsabilità civile intentate nei loro confronti o nei confronti della società da soggetti che ritengono di essere stati lesi da atti compiuti dagli amministratori durante lo svolgimento del loro ufficio.

La motivazione che può spingere la società a stipulare la suddetta polizza, prendendosi in carico i relativi costi, è essenzialmente quella di mettere in condizione gli amministratori di poter svolgere il loro incarico con relativa tranquillità senza la paura di potersi trovare a rispondere con il proprio patrimonio ad azioni di responsabilità intentate nei loro confronti da soggetti lesi per operazioni poste in essere durante lo svolgimento delle loro funzioni di amministratore.

In estrema sintesi, si vuole evitare che l'eccessiva prudenza che gli amministratori potrebbero assumere nello svolgimento del loro incarico, a causa del timore di coinvolgimenti in azioni risarcitorie, non abbia come conseguenza un eccessivo irrigidimento dell'attività societaria.

La **possibilità** per la società di **dedurre i premi corrisposti** dovrebbe essere valutata in relazione ai **principi di competenza ed inerenza** di cui all'art. 109, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ② 5209].

Il principio della competenza collegato alla **certezza dell'esistenza** ed all'**oggettiva determinabilità** della voce di costo si ritiene sia insito nella stipula del contratto assicurativo tra la società contraente e la compagnia di assicurazione.

Per quanto concerne il principio dell'inerenza, considerato che lo stesso va collegato all'attività dell'impresa e non ai ricavi e, tenuto presente quanto prima detto in merito alle motivazioni che sottendono la stipula di una simile polizza assicurativa, si ritiene che anche per esso sussistano i **requisiti di base** per il suo **soddisfamento**.

I compensi percepiti per l'attività di amministratore, ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5150], con effetto dal **1° gennaio 2001**, eccezion fatta per l'ipotesi in cui l'attività di amministratore sia ricompresa nei compiti istituzionali dell'attività del lavoratore dipendente o nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata (si pensi ad esempio ai dottori commercialisti ed esperti contabili che nell'esercizio della loro professione assumono incarichi di amministratore), rientrano nell'ambito dei **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente.

Si ritiene che i **premi**, che la società contraente versa alla compagnia di assicurazione, **non** diano luogo a **compensi in natura** per gli amministratori sulla base di due considerazioni:

- come **regola di carattere generale, non** concorrono alla **formazione della base imponibile** del lavoratore dipendente le somme che **non** rappresentano un **arricchimento** per il lavoratore stesso (si pensi agli indennizzi ricevuti a mero reintegro di perdite patrimoniali);
- **non** assumono **rilevanza fiscale** per il lavoratore le **erogazioni** effettuate per un **esclusivo interesse del datore** di lavoro.

Nel caso di specie, la stipula della polizza assicurativa attiene ad un **interesse esclusivo della società contraente** la quale potrebbe, alternativamente, o attendere l'eventuale verificarsi dell'evento risarcitorio ed assumersene il relativo carico o decidere di trasferire il rischio in capo ad una compagnia di assicurazione attraverso la stipula di una polizza assicurativa.

In sintesi, quindi, i **premi** di assicurazione pagati dalla società per la **copertura delle perdi-**

**te di carattere patrimoniale**, che gli amministratori dovessero subire nell'espletamento delle loro funzioni, si concretizzano in **costi deducibili** per la **società senza** che gli stessi assumano **rilevanza fiscale** per gli **amministratori**.<sup>(1)</sup>

A parere di chi scrive è opportuno che l'**impegno della società** a tenere indenni gli amministratori da eventuali azioni risarcitorie sia **de liberato dall'Assemblea dei soci**.

Contabilmente i premi periodici corrisposti alla compagnia di assicurazione dovrebbero trovare collocazione nella voce B) (Costi della produzione) 7 (Per servizi) del Conto economico.

**ASSICURAZIONI CONTRO gli INFORTUNI:** in una polizza assicurativa contro gli infortuni si possono individuare, oltre alla compagnia di assicurazione, tre soggetti:

- il **contraente**: la persona che stipula il contratto e che si assume l'obbligo di corrispondere i premi di assicurazione;
- l'**assicurato**: la persona il cui infortunio costituisce l'evento che determina da parte della compagnia di assicurazione l'obbligo di pagare le somme pattuite;
- il **beneficiario**: la persona alla quale la compagnia di assicurazione, al verificarsi dell'evento assicurato, dovrà corrispondere le somme contrattualmente previste.

Di seguito esaminiamo sia la situazione in cui il beneficiario della polizza sia l'amministratore o i suoi eredi sia la situazione in cui beneficiaria della polizza sia la società contraente.

**Beneficiario l'amministratore o i suoi eredi:** per la **società contraente**, a parere di chi scrive, i premi corrisposti alla compagnia di assicurazione costituiscono, ai sensi dell'art. 95, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5195], **costi fiscalmente deducibili** quali **compensi in natura** agli amministratori.

Per l'**amministratore**, di conseguenza, i premi corrisposti dalla società alla compagnia di assicurazione dovrebbero costituire **redditi tassabili** ai sensi dell'art. 51, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5151] (compensi in natura).

Contabilmente, si ritiene che la società debba rilevare i premi in corrispondenza della voce del Conto economico B) (Costi della produzione) 7 (Per servizi – Compensi agli amministratori).

**Beneficiaria la società:** si ritiene che per la **società** il **premio** di assicurazione rappresenti un **costo fiscalmente deducibile**. Con la stipula di una siffatta polizza assicurativa la società si pone come obiettivo quello della **tutela degli interessi del patrimonio aziendale** che con l'infortunio del-

(1) La citata tipologia di polizze assicurative è stata oggetto, in maniera conforme, di puntuale trattazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con la R.M. 9.9.2003, n. 178/E.

l'amministratore potrebbero essere intaccati. Ci si vuole cautamente proteggere dalle possibili perdite che si potrebbero subire in relazione alla necessità di dover sostituire, magari anche solo temporaneamente, la figura di un amministratore che ha un ruolo chiave nella dinamica della società per il bagaglio di esperienze e conoscenze di cui è in possesso e maturate nella società stessa.

I suddetti premi, quindi, nel rispetto del **principio dell'inerenza** ed in quanto **certi** nell'esistenza e **determinati** nell'ammontare, secondo le indicazioni dell'art. 109, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5209], concretizzano **costi fiscalmente deducibili**.

Si ritiene che per l'**amministratore**, in questo secondo caso, i premi corrisposti **non** assumano **rilevanza fiscale**.<sup>(2)</sup>

Contabilmente, andrebbero rilevati a Conto economico sotto la voce B) 7) Costi della produzione – per servizi.

**ASSICURAZIONI sulla VITA:** le assicurazioni sulla vita si possono distinguere in:

- **assicurazioni in caso di vita:** la compagnia di assicurazione corrisponde il **capitale** convenuto contrattualmente se l'assicurato è in **vita** ad una **fissata data**;
- **assicurazioni in caso di morte:** il **capitale** viene corrisposto se l'assicurato **muore** entro una **determinata data**.

Come per le assicurazioni contro gli infortuni anche per le assicurazioni sulla vita si possono individuare (oltre alla compagnia di assicurazione) tre figure: il **contraente**, l'**assicurato** ed il **beneficiario**.

Esaminiamo le diverse tipologie.

**Assicurazioni in caso di vita – Beneficiaria la società:** a parere di chi scrive i **premi** corrisposti dalla **società** contraente alla compagnia di assicurazione, considerata la struttura della polizza assicurativa, altro non rappresentano che **crediti di natura finanziaria** nei confronti della compagnia di assicurazione la quale, secondo le condizioni contrattuali, corrisponderà a scadenza il capitale convenuto. In estrema sintesi, i premi che la società contraente corrisponde hanno un connotato finanziario ovvero rappresentano una **forma di investimento**. Non costituendo costi, i premi periodicamente versati, **non** possono quindi essere **dedotti** dalla società contraente. Con-

tabilmente, gli stessi dovrebbero essere collocati nello Stato patrimoniale in corrispondenza della categoria Immobilizzazioni finanziarie sotto la voce Crediti verso altri (B) III 2) d).

**Beneficiario l'amministratore o i suoi eredi:** qualora il beneficiario fosse l'**amministratore** o i suoi **eredi** i premi potrebbero essere **dedotti** dalla società ai sensi dell'art. 95, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5195] e **tassati** in capo all'**amministratore** quali compensi in natura (attenta valutazione dovrebbe porsi in questo caso al costo della suddetta polizza al fine di evitare recuperi da parte dell'Amministrazione finanziaria per eccessiva sproporzione tra compenso e dimensioni aziendali).<sup>(3)</sup>

Contabilmente, andrebbero rilevati tra i Costi della produzione – Costi per servizi – Compensi agli amministratori, voce B) 7) del Conto economico.

**Assicurazioni in caso di morte:** nell'ambito delle assicurazioni in caso di morte possiamo distinguere tra **assicurazioni di puro rischio** ed **assicurazioni miste**.

Nelle assicurazioni di puro rischio, i premi versati hanno solo l'obiettivo di **trasferire il rischio** in capo alla **compagnia di assicurazione**. Se si verifica l'evento assicurato la compagnia di assicurazione corrisponde il capitale convenuto altrimenti, se l'evento non si verifica, i premi pagati rimangono **definitivamente acquisiti** dalla **compagnia** di assicurazione nulla spettando alla società contraente.

Circa i motivi che possono spingere la società a stipulare siffatte polizze valgono le medesime considerazioni in precedenza esposte per le polizze infortuni.

**Nessun problema di deducibilità** dei premi corrisposti si ritiene, quindi, possa porsi in questo caso per la società contraente sia che sia beneficiaria la società stessa sia che sia beneficiario l'amministratore o i suoi eredi.

Nel caso in cui beneficiaria fosse la società si realizzerebbe un **costo deducibile** ai sensi dell'art. 109, D.P.R. 917/1986, nel caso, invece, in cui il beneficiario fosse l'amministratore o i suoi eredi si realizzerebbe un **compenso in natura deducibile** per la società e **tassabile** per l'amministratore ai sensi, rispettivamente, degli artt. 95 e 51, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5195 e 5151].

(2) *In dottrina si veda la norma di comportamento n. 154 Associazione dottori commercialisti Milano. Lo stesso Ministero delle Finanze, con la C.M. 23.12.1997, n. 326, punto 2.1, ha stabilito l'esclusione da tassazione in capo al lavoratore dipendente dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali. Per la C.M. 4.3.1999, n. 55 i premi assicurativi, qualora siano corrisposti nell'esclusivo interesse dell'imprenditore, non costituiscono elemento retributivo per il dipendente, mentre rimangono deducibili dal reddito d'impresa.*

(3) *La stessa Corte di Cassazione, Sezione tributaria, in diverse sentenze ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria possa sindacare la deducibilità dei compensi agli amministratori fissati in misura sproporzionata rispetto al fatturato e all'utile dell'impresa (tra le varie, si veda Cass. 30.10.2001, n. 13478).*

## GUIDA PRATICA

## PREMI per POLIZZE ASSICURATIVE

TIPOLOGIA POLIZZA	SOCIETÀ (deducibilità premi)	AMMINISTRATORE (tassabilità premi)
<b>Assicurazione responsabilità civile professionale</b>	Deducibili quali costi per servizi (art. 109, D.P.R. 917/1986)	Non tassabili
<b>Assicurazione contro gli infortuni</b>	Deducibili quali costi per servizi se beneficiaria la società (art. 109, D.P.R. 917/1986)  Deducibili quali compensi agli amministratori se beneficiari gli amministratori o eredi (art. 95, D.P.R. 917/1986)	Non tassabili  Tassabili quali compensi in natura (artt. 51 e 52 D.P.R. 917/1986)
<b>Assicurazione in caso di vita</b>	Non deducibili se beneficiaria la società  Deducibili quali compensi agli amministratori se beneficiari gli amministratori o eredi (art. 95, D.P.R. 917/1986)	Non tassabili  Tassabili quali compensi in natura (artt. 51 e 52 D.P.R. 917/1986)
<b>Assicurazione in caso di morte (puro rischio)</b>	Deducibili quali costi per servizi se beneficiaria la società (art. 109, D.P.R. 917/1986)  Deducibili quali compensi agli amministratori se beneficiari gli amministratori o eredi (art. 95, D.P.R. 917/1986)	Non tassabili  Tassabili quali compensi in natura (artt. 51 e 52 D.P.R. 917/1986)
<b>Assicurazione in caso di morte (miste)</b>	Deducibili quali costi per servizi se beneficiaria la società (limitatamente alla parte del premio per puro rischio morte) (art. 109, D.P.R. 917/1986)  Deducibili quali compensi agli amministratori se beneficiari gli amministratori o eredi (art. 95, D.P.R. 917/1986)	Non tassabili  Tassabili quali compensi in natura (artt. 51 e 52 D.P.R. 917/1986)

Nelle assicurazioni miste il premio versato ha **anche** una **connotazione finanziaria** venendo riconosciuta alla società contraente la possibilità di **riscatto** del **contratto** o rappresentando la polizza la combinazione di un'assicurazione in caso di vita ed una in caso di morte, con la conseguenza che la compagnia assicuratrice si impegna a corrispondere un capitale sia nell'ipotesi in cui si verifichi l'evento morte dell'assicurato sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia ancora in vita o la polizza sia riscattata.

A parere di chi scrive i **premi** corrisposti per le suddette tipologie di polizze (miste) potrebbero essere **dedotti solo** per la **parte** che va a **coprire il puro rischio morte**, secondo quanto appena detto per le polizze morte di puro rischio, mentre la parte rimanente dei premi, al pari delle assicurazioni in caso di vita, dovrebbe essere vista come una immobilizzazione finanziaria iscritta in corrispondenza dell'attivo dello Stato patrimoniale sotto la voce B III) 2) d) quale **credito** verso la compagnia di assicurazione.